

Comune di S. GIORGIO DELLE PERTICHE
Provincia di PADOVA

REGOLAMENTO COMUNALE D'IGIENE

(articoli 344 e 345 del Testo Unico Leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265)

N. B. - E' necessario che i Comuni, nell'adottare il presente regolamento, ne armonizzino le norme con quelle del regolamento edilizio comunale riguardante la stessa materia, procedendo alle opportune modifiche e integrazioni.



Casa Editrice F. Apollonio e C.
Brescia 1974



Casa Editrice I.C.A.
1974

Art. 344 Testo Unico Leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

I regolamenti locali d'igiene e sanità contengono le disposizioni richieste dalla topografia del Comune e dalle altre condizioni locali, per:

1. l'assistenza medica;
2. la vigilanza sanitaria;
3. l'igiene del suolo e degli abitati;
4. la purezza dell'acqua potabile;
5. la salubrità e la genuinità degli alimenti e delle bevande;
6. le misure contro la diffusione delle malattie infettive;
7. la polizia mortuaria, e in generale l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Testo Unico, dirette ad evitare e rimuovere ogni causa di insalubrità

I contravventori alle prescrizioni dei regolamenti locali d'igiene, quando non si applichino pene stabilite nel presente Testo Unico o in altre leggi, sono puniti con l'ammenda fino a lire 40.000.

Per le contravvenzioni si applicano le disposizioni contenute nel Testo Unico della legge comunale e provinciale concernenti la conciliazione amministrativa.

INDICE

TITOLO 1°

Capo I - Vigilanza Sanitaria	Pag. 6
Capo II - Assistenza sanitaria	» 8

TITOLO 2°

Igiene del suolo e dell'abitato

Capo I - Igiene del suolo	» 9
Capo II - Igiene dell'abitato :	
a) Nuove abitazioni	» 13
b) Abitazioni esistenti	» 20
c) Abitazioni collettive	» 21
d) Alberghi	» 22
e) Stalle	» 22
Capo III - Servizio di medicina scolastica ed igiene delle scuole	» 24
Capo IV - Igiene delle Chiese	» 30
Capo V - Igiene degli abitati rurali	» 31
Capo VI - Sorveglianza sulle acque potabili	» 32
Capo VII - Igiene del Lavoro	» 34
Capo VIII - Norme comuni ai capitoli precedenti	» 35

TITOLO 3°

Alimenti, bevande, oggetti di uso domestico

Capo I - Alimenti	Pag. 38
Capo II - Cereali e sfarinati, pane, pasta e lievito	» 45
Capo III - Olii vegetali e uova	» 46
Capo IV - Ghiaccio e gelati	» 46

TITOLO 4°

Lotta contro le mosche

Capo I - Negli esercizi pubblici	» 50
Capo II - Negli spacci di vendita di generi alimentari	» 50
Capo III - Negli stabilimenti di produzione di sostanze alimentari, nelle collettività, negli ospedali, ecc.	» 51
Capo IV - Nelle scuderie e stalle	» 52
Capo V - Nei depositi di letame di pollame e di animali vivi	» 52
Capo VI - Disposizioni finali	» 54

TITOLO 5°

Misure contro le malattie infettive e diffuse dell'uomo e degli animali

Capo I - Malattie infettive dell'uomo	» 55
Capo II - Misure speciali in caso di epidemie	» 59
Capo III - Vigilanza igienica sugli Alberghi	» 61

TITOLO 6°

Norme di polizia mortuaria

» 61

TITOLO 7°

Disposizioni generali, transitorie e penali

» 62

Allegato A - Elenco delle industrie insalubri	» 63
---	------

Allegato B - Norme esplicative ed applicative alle industrie insalubri	» 79
--	------

REGOLAMENTO D'IGIENE

TITOLO 1°

CAPO I

VIGILANZA SANITARIA

Art. 1

La tutela della salute pubblica nel Comune spetta al Sindaco e viene esercitata dall'Ufficiale Sanitario che, nell'esercizio delle sue funzioni, dipende direttamente dal Medico Provinciale (art. 2 del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264 ed art. 5, 2° comma del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4).

Art. 2

L'Ufficiale Sanitario esercita tutti i servizi municipali attinenti alla vigilanza igienica assistito e coadiuvato, quando occorra:

- a) dal Medico condotto,
- b) dall'Ostetrica condotta,
- c) dal Tecnico comunale,
- d) dai Vigili urbani o dalle Guardie comunali.

L'Amministrazione comunale metterà a disposizione dell'Ufficiale Sanitario i mezzi adeguati (sede, mobilio, cancelleria, attrezzatura ecc.) per il buon funzionamento dell'Ufficio.

Art. 3

L'Ufficiale Sanitario oltre ai compiti di organo periferico della Regione:

a) vigila nell'ambito del territorio comunale sulla salute pubblica ed adotta i provvedimenti in materia di sanità pubblica anche per quanto riguarda gli Enti Pubblici;

b) cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti sanitari ed assiste gli organi dell'Amministrazione comunale nell'espletamento e nell'esecuzione dei provvedimenti sanitari di loro competenza;

c) riceve le denunce di malattia, nei casi previsti dalla legge e provvede alla registrazione dei titoli che abilitano all'esercizio delle professioni sanitarie, delle professioni ausiliarie e delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie;

d) attua servizi di vigilanza igienica e di tutela sanitaria su tutta la popolazione scolastica;

e) vigila sull'igiene degli opifici grandi e piccoli e su tutti i laboratori ecc. ove si compiono lavori in comune, coordinando l'azione con l'Ispettore del Lavoro;

f) riferisce al Sindaco ed al Medico Provinciale sollecitando tutto ciò che, nell'interesse della sanità pubblica, possa reclamare speciali e straordinari provvedimenti;

g) raccoglie tutti gli elementi per la relazione annuale sullo stato sanitario del Comune, uniformandosi alle istruzioni del Medico Provinciale. L'Ufficiale Sanitario si avvale dell'opera dei Vigili Sanitari comunali e provinciali, dei Vigili Urbani e dei Messi comunali.

Art. 4

Il comune riscuote i diritti sanitari, in conformità delle tariffe vigenti, per le prestazioni professionali effettuate dall'Ufficiale Sanitario nell'interesse dei privati ed a carico degli stessi; detti diritti sono dovuti anche dagli Enti Pubblici quando esercitano attività private, commerciali o industriali. Una quota, parte degli stessi diritti, spetta all'Ufficiale Sanitario a norma delle vigenti disposizioni. Nei diritti devono essere comprese le spese di trasporto da corrispondere al Sanitario.

Art. 5

I Vigili urbani e le Guardie comunali hanno l'obbligo di eseguire inappuntabilmente gli ordini impartiti dall'Ufficiale Sanitario e comunque in conformità delle leggi e dei regolamenti sanitari vigenti.

Art. 6

Chiunque intenda esercitare nel Comune la professione di medico-chirurgo, veterinario, farmacista, ostetrica, assistente sanitaria visitatrice o infermiera professionale, deve far registrare il proprio *diploma di abilitazione* nell'ufficio sanitario comunale.

L'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie (odontotecnici, ottici, meccanici, ortopedici, ernisti, infermieri autorizzati od abilitati, massaggiatori, capibagnini di stabilimenti idroterapici) è subordinato alla registrazione della licenza o del certificato di abilitazione dell'Ufficiale sanitario del Comune a norma dell'articolo 2 del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264, sulla disciplina dei servizi e degli organi che esercitano la loro attività nel campo dell'igiene e della sanità pubblica.

CAPO II.

ASSISTENZA SANITARIA

Art. 7

L'Assistenza Medica è affidata al medico chirurgo condotto e l'assistenza ostetrica, all'ostetrica condotta i cui obblighi e diritti sono regolati da appositi separati regolamenti.

Art. 8

Il Comune ogni anno nel mese di dicembre procede alla formazione dell'elenco degli aventi diritto all'assistenza medico-sanitaria chirurgica ed ostetrica gratuita. Agli iscritti nell'elenco predetto saranno somministrati gratuitamente anche i medicinali occorrenti, i presidi igienico-chirurgici e sarà assicurato il ricovero ospedaliero ove occorra.

In via eccezionale l'elenco può essere aggiornato durante l'anno anche in via provvisoria. Se esistono Opere Pie od altre fondazioni, che provvedono in tutto o in parte all'assistenza gratuita ai poveri ed alla somministrazione gratuita dei medicinali, i Comuni sono soltanto obbligati a completarla.

Le norme per la formazione e la tenuta dell'elenco dei poveri ammessi all'assistenza gratuita sanitaria ed alla gratuita somministrazione dei medicinali, sono fissate in apposito regolamento nel quale, inoltre, sono fissate le modalità e le condizioni alle quali devono attenersi i farmacisti per tale servizio. Peraltro tale assistenza deve essere concessa anche a coloro che, pur non iscritti nell'elenco dimostrino che si trovano in condizioni di bisogno.

Art. 9

I medici condotti hanno l'obbligo di prestare, se richiesti, la loro opera anche ai non aventi diritto all'assistenza gratuita, in base alla tariffa approvata dal Medico Provinciale a norma dell'art. 1 lettera b) del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264.

TITOLO 2°

IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO

CAPO I

IGIENE DEL SUOLO

Art. 10

I terreni debbono costantemente conservarsi liberi da impaludamenti provvedendoli, qualora occorra, dei necessari canali di scolo e mantenendo questi in buono stato di funzionamento.

Quindi sono vietate:

- a) le opere, qualunque sia il loro scopo, che impediscano il normale deflusso delle acque dai terreni;
- b) le irrigazioni a scopo agricolo che apportano danni a fabbricati prossimi per sopraelevazione dell'umidità sotterranea e per le quali si debba mantenere per qualche tempo l'acqua sul terreno, a meno che questo non vi abbia, durante tale tempo, un continuo ricambio, purchè non si danneggino i fabbricati;
- c) le escavazioni di fosse, buche, vasche, ecc. che possano dar luogo a raccolta di acque stagnanti.

Gli scoli, canali, fossati ed altre raccolte idriche situate in vicinanza degli abitati dovranno — a cura dei proprietari e dei conduttori — essere sistemati, e cioè: diserbate e regolarizzate le ripe, escavati i fondali, liberate le acque dalle alghe e dalle piante acquatiche e attuate tutte le altre provvidenze atte a favorire il deflusso delle acque ed a liberare le superfici idriche in modo da permettere utilmente il razionale impiego di mezzi larvicidi.

Art. 11

I bacini di raccolta d'acqua, a scopo agricolo o industriale, debbono essere situati, costruiti e tenuti convenientemente ripuliti in modo che non risultino nocivi alla salute pubblica o comunque evitando qualsiasi impaludamento.

Art. 12

E' proibito gettare sulle pubbliche piazze o vie, sia di giorno che di notte, sostanze putrescibili e immondizie di qualsiasi specie, o lasciarvi acque di rifiuto domestiche od industriali e quelle meteoriche dei tetti; tutte queste acque debbono essere convogliate nella pubblica fognatura o tombinatura e, qualora queste manchino, in pozzi assorbenti previo processo di chiarificazione idoneo allo scopo.

E' vietato pure spazzare fuori dai negozi, magazzini, abitazioni ecc. aperti verso l'area pubblica, rifiuti di qualsiasi genere.

La spazzatura degli esercizi deve essere eseguita prima dell'apertura al pubblico, provvedendo preventivamente ad un adeguato innaffiamento.

Quando il carico o lo scarico di qualsiasi materia debba, per necessità, essere fatto sulla pubblica via, dovrà sempre eseguirsi in modo da non arrecare danno o lasciare lordure al suolo pubblico, sgombrando e spazzando, ove occorra, prontamente la strada.

Il Comune provvederà alla continua nettezza delle piazze e delle strade dell'abitato e impedirà che in qualunque punto dello spazio pubblico si facciano depositi di immondizie e letame.

La spazzatura pubblica sarà preferibilmente eseguita di notte, e se di giorno, dovrà essere fatta nelle prime ore del mattino in modo che non venga sollevata eccessiva quantità di polvere, innaffiando il suolo ove occorra.

I fossi di scolo delle acque dovranno essere livellati in modo che le acque defluiscano liberamente e saranno convenientemente espurgati da chi ne ha l'obbligo, (cioè dai proprietari e frontisti).

Art. 13

Le immondizie e le materie putrescibili provenienti dalle case, dagli esercizi pubblici e, in genere, dagli spacci di vendita al pubblico devono essere tenute, fino al momento della loro asportazione, in bidoni metallici o di plastica col coperchio ben chiuso, o in sacco di plastica a perdere a perfetta tenuta e posti in un locale idoneo lavabile e disinfettabile, di capacità sufficiente.

Sono vietati il gettito delle immondizie e di materie putrescibili ed il loro deposito, anche temporaneo, nelle pubbliche vie o nei terreni pubblici e privati.

Le aree scoperte entro i fabbricati o interposte ad essi, come pure le strade praticabili, sia private, sia consorziali, devono essere tenute sgombre, a cura dei proprietari, amministrati o conduttori, da immondizie e da materie putrescibili.

Art. 14

E' vietato appendere oggetti sudici, tappeti, biancheria od altro, di batterli dai balconi, finestre o in altri luoghi verso le strade pubbliche come pure sui pianerottoli e nei vani scale. Questa operazione sarà permessa sulle terrazze di copertura ed, ove queste manchino, nei cortili e sui balconi e finestre verso corti dalle ore 7,30 alle ore 9 nei mesi da ottobre ad aprile, e dalle 7 alle 8 negli altri mesi.

La battitura e spolveratura alle finestre verso il suolo pubblico nelle case non munite di terrazza di copertura o cortili, sarà tollerata dalle 7 alle 8 da ottobre a marzo e dalle 6 alle 7 negli altri mesi, con il dovuto rispetto per i passanti.

Art. 15

La neve non può essere portata, depositata o gettata sulla pubblica via dai cortili.

Art. 16

I depositi di letame per concime asportato dall'abitato, non potranno che essere fatti in aperta campagna.

Anche nei cascinali, già esistenti, saranno permessi solamente in aperta campagna ed a non meno di 50 metri da qualsiasi abitazione o dai pozzi d'acqua potabile, tenuto conto della direzione della falda idrica.

Comunque è vietato tenere ammassi di concime, spazzatura ed altre materie facili a fermentare e putrefare se non alla distanza di almeno 500 metri dalle abitazioni agglomerate e di metri 100 da ogni abitazione isolata o da strada pubblica.

Art. 17

Tutte le stalle, per bovini ed equini, adibite a più di due capi adulti, devono essere dotate di concimaia atta ad evitare disperdimenti di liquidi e avente platea impermeabile, sita ad una distanza non minore di 25 metri dalle abitazioni e dai pozzi di acqua potabile.

La concimaia dovrà essere costruita a regola d'arte e d'igiene; dovrà essere munita di canale raccoglitore affluente nel pozzo nero a pareti e fondo impermeabili per la tenuta dei liquidi scolati.

I rifiuti, che vi sono raccolti, devono essere sottoposti nei mesi da aprile ad ottobre ed almeno due volte alla settimana ad irrorazioni di liquidi moschicidi.

Per tutto quanto concerne le concimaie comunali si richiamano le disposizioni degli artt. 6, 7, e del R.D. Legge 1° dicembre 1930, n. 1682. Tutti i conduttori di stalle sono tenuti a servirsi della concimaia esistente presso le stalle per il deposito del letame ed a conservare la concimaia stessa ed il bottino dei liquidi in perfetto stato di funzionamento.

E' vietato costruire stalle e concimaie nell'aggregato urbano.

Le concimaie devono essere, in ogni caso, costruite a regola d'arte secondo le istruzioni dell'Ufficiale Sanitario e del Tecnico comunale, a meno che non ci sia una speciale legge.

Art. 18

Il trasporto di materiali di qualunque genere dovrà essere sempre fatto con carri o recipienti bene adatti a trasportarli o contenerli, in modo che nessuna parte dei medesimi abbia a cadere sugli spazi pubblici; comunque il letame deve essere coperto con telone impermeabile.

Il trasporto del letame fuori dall'abitato dovrà essere eseguito in modo da riuscire il meno molesto alla popolazione, soltanto nelle prime ore notturne.

Art. 19

Il trasporto delle carogne degli animali morti di malattia infettiva o diffusiva al luogo dove dovranno essere infossati o dalla più prossima sardigna, si farà sotto la direzione del Veterinario condotto e la diretta

sorveglianza degli agenti comunali mediante carro apposito o con altro mezzo di trasporto che impedisca la dispersione dei materiali infetti e con tutte quelle altre cautele che verranno indicate, caso per caso, dall'autorità sanitaria.

In qualunque caso l'interramento verrà fatto a distanza di almeno 500 metri dall'abitato alla profondità di almeno due metri, oppure, in luogo appartato del fondo o della proprietà cui l'animale appartiene, tenuto conto della posizione della falda idrica specie in rapporto all'approvvigionamento idrico. La carogna deve essere profondamente incisa e cosparsa di abbondante calce idrata o miscela di Laplace.

Le spese per il trasporto, la distruzione od il seppellimento delle carogne degli animali di cui sopra, sono a carico dei rispettivi proprietari. E' vietato gettare carogne di animali nei corsi d'acqua.

Le parti di rifiuto degli animali macellati saranno pure sotterrate a distanza dai luoghi abitati, e sempre a valle dei medesimi, in località designata dall'autorità sanitaria.

Art. 20

E' vietato fare sboccare nei corsi d'acqua, salvo se coperti ed incanalati con fondo e pareti impermeabili, per tutto il tratto del corso d'acqua compreso negli aggregati di abitazioni, fogne od altri manufatti in cui vengano immessi i materiali delle latrine, le acque domestiche di rifiuto od altre acque immonde, fatta eccezione per quelle residue delle industrie, se convenientemente depurate e per le meteoriche. La copertura del canale dovrà essere estesa fino ad almeno 100 metri fuori dell'abitato. Comunque prima della immissione si dovrà accertare il potere diluente del corso d'acqua in rapporto all'ossidazione, da parte dell'Ufficiale Sanitario, avvalendosi del Laboratorio Provinciale d'Igiene e Profilassi.

Con riferimento al regolamento agli artt. 217, 226 e 227 del T.U. delle leggi sanitarie ed al D.P.R. 14.1.72 n° 4 (art. 13, 1° comma e 1° comma), si adottano gli standard di accettabilità per gli effluenti urbani ed industriali (circulari Ministero della Sanità n° 105 in data 2.7.1973, richiamate dal Medico Provinciale di Padova con circolare n° 2379/CL/2 del 30.7.1973), indicati in appendice nell'allegato C).

Art. 22

Ai venditori di frutta, di verdura e di altri commestibili con banchi o carrette è prescritto di tener sempre pulito il suolo che occupano e di riporre in adatti cesti di metallo o di plastica, con coperchio ben aderente, i rifiuti sino a quando non vengano asportati.

Art. 23

E' vietato altresì di danneggiare od insudiciare in qualsiasi modo i monumenti, le opere od altri manufatti pubblici, come pure i muri esterni di qualunque fabbricato pubblico o privato.

Art. 24

E' proibito gettare immondizie di qualsiasi natura nelle pubbliche fontanelle, di lavarvi panni, verdura od altro o di collocarvi in permanenza secchi, tinozze e simili.

E' vietato lavare e risciacquare botti, tini ed altri recipienti da cantina sulle pubbliche vie.

Tali operazioni devono compiersi nelle immediate vicinanze di un corso d'acqua, per modo che le acque sudicie possano venir riversate nel canale e non sulla pubblica via.

Art. 25

Gli stillicidi delle case, come pure le acque nascenti o le infiltrazioni dovranno, a cura dei proprietari, raccogliersi o smaltirsi nell'interno delle proprietà. Quando ciò non fosse possibile, dovranno, sempre a loro spese, essere incanalati e riversati sulla strada pubblica con un solo sbocco posto al livello della via, quando non esista la tombinatura stradale.

Le acque da riversare sulle vie pubbliche dovranno essere immuni da materie impure, liquide e solide, e non dovranno emanare nocive esalazioni.

CAPO II

IGIENE DELL'ABITATO

a) NUOVE COSTRUZIONI

Art. 26

Nessuna nuova costruzione, ampliamento o riforma di costruzione già esistente può essere iniziata senza la preventiva autorizzazione del Sindaco, che la potrà rilasciare previo parere dell'Ufficiale Sanitario e della Commissione Edilizia. Le domande devono essere accompagnate dai documenti richiesti dal regolamento di edilizia comunale e dal progetto, da cui dovrà risultare la destinazione del fabbricato, la distribuzione degli ambienti, con notizie sull'orientamento, sulla costituzione

del terreno sul quale si intende fabbricare e della falda di esso, nonché quanto riguarda:

a) l'approvvigionamento dell'acqua potabile o la distribuzione dell'acqua condotta;

b) le latrine e i pozzi o i condotti neri e il sistema di fognature e di smaltimenti;

c) il sistema di allontanamento di tutti i rifiuti domestici con gli occorrenti particolari.

Il Sindaco potrà far procedere d'ufficio, a mezzo degli organi competenti, alla visita dei lavori di costruzione per constatare il regolare loro andamento e la esatta esecuzione del progetto approvato, ed il proprietario o l'assuntore dei lavori dovranno esibire, a richiesta, i tipi del progetto stesso, fornire tutti i chiarimenti del caso e dare opera per eventuali rilievi e misure.

Nei cantieri dovrà essere affissa una tabella nella quale siano indicati: l'oggetto della costruzione, il committente, l'impresa, il progettista, il direttore dei lavori, l'assistente, il numero e la data della licenza edilizia.

Art. 27

La vigilanza di cui al precedente articolo va esercitata non soltanto sulle nuove costruzioni intraprese da privati, ma anche su quelle di enti, società, istituti, ecc. assicurandosi soprattutto che i servizi sanitari (provista di acqua, latrine, smaltimento delle acque luride), le cucine, la ventilazione, l'illuminazione, la cubatura degli ambienti, ecc. soddisfino alle buone norme di igiene.

Art. 28

La vigilanza da esercitarsi nel corso di esecuzione delle opere dovrà essere più rigorosa durante la costruzione e cioè prima di rilasciare l'autorizzazione di abitabilità da parte del Sindaco, tassativamente prescritta dall'articolo 221 del Testo unico delle Leggi sanitarie succitato. A tale scopo, non appena una costruzione sia ultimata nelle opere murarie rustiche e nella copertura, il proprietario, prima di iniziare le opere di intonaco, deve farne denuncia al Sindaco per gli accertamenti dell'ufficio Tecnico e dell'Ufficiale Sanitario. Analoga denuncia deve essere fatta alla ultimazione di tutto il fabbricato con domanda di accertamento per il rilascio del permesso di abitabilità.

Tale visita viene fatta allo scopo di constatare la effettiva rispondenza della costruzione alle norme del presente regolamento e alla concessa autorizzazione. In caso di inadempienza o di riscontrate deficienze sarà facoltà del Sindaco di prescrivere le opportune modifiche, sentito il parere della Commissione Edilizia e dell'Ufficiale Sanitario.

Nel caso che la costruzione non fosse completata a regola d'arte e di igiene, il Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario e l'Ufficio Tecnico, inviterà il proprietario ad ultimare tutti i lavori in modo da rispettare

le norme igieniche, concedendo un periodo di tempo adeguato all'importanza dei lavori.

Il proprietario, a lavori ultimati, richiederà per iscritto il controllo dei lavori disposti.

Art. 29

Le nuove costruzioni o comunque rifatte non potranno essere occupate senza che venga rilasciata dal Sindaco la prescritta licenza di abitabilità, il quale la concede quando, in seguito ad ispezione dell'Ufficiale sanitario e del tecnico comunale, risulti:

a) essere accertato che la nuova costruzione o riforma è stata eseguita in conformità al progetto approvato ed alle norme del presente regolamento e di quello edilizio;

b) essere i muri e le parti integranti della casa convenientemente prosciugate;

c) non esservi difetto di aria o di luce;

d) esservi provveduto allo smaltimento delle acque immonde, delle materie escrementizie e di altri rifiuti, in modo da non inquinare il sottosuolo e secondo le altre norme prescritte dal presente regolamento;

e) essere le latrine, gli acquai e gli scaricatori costruiti e collocati in modo da evitare le esalazioni dannose e le infiltrazioni;

f) essere l'acqua potabile, nei pozzi o in altri serbatoi o nelle condutture, garantita da inquinamento;

g) non esservi altra manifesta causa di insalubrità.

Art. 30

Il proprietario che contravvenga alle disposizioni del precedente articolo è passibile di ammenda secondo le disposizioni vigenti, oltre alla chiusura della casa.

In caso di rifiuto del permesso di abitabilità di cui all'art. 28, l'interessato può reclamare al Medico Provinciale che deciderà sulla controversia.

Art. 31

Non è consentita l'abitabilità di case di nuova costruzione o rifatte e l'apertura di opifici industriali grandi o piccoli, laboratori, ecc., aventi fogne per le acque immonde, o canali di scarico di acque industriali inquinate che immettano in corsi o canali di acqua, se non dopo l'assicurazione che dette acque siano prima sottoposte ad una completa ed efficace depurazione, e che siano inoltre eseguite le speciali cautele prescritte dal presente regolamento e dall'Ufficiale Sanitario. (a)

I contravventori sono passibili di ammenda, secondo le vigenti disposizioni, sentito l'Ufficiale Sanitario.

(a) I valori massimi ammissibili di inquinamento presenti nelle acque di scarico industriali o di imprese artigiane, sono quelle fissate dallo Ufficio del Medico Provinciale.

Art. 32

Per locale di abitazione si intendono tutti i locali che servono per la dimora, per il lavoro e per lo svago dell'uomo (alloggi, esercizi pubblici, opifici, laboratori, cinema, teatro, ecc.); i locali seminterrati non possono essere adibiti ad uso di abitazione. Tuttavia, in via eccezionale, validamente motivata, su parere dell'Ufficiale Sanitario, potrà essere tollerata l'abitabilità di locali per uso diurno, se questi sono riconosciuti sufficientemente asciutti, abbiano almeno l'altezza netta di tre metri e mezzo, e siano fuori terra per almeno 2 metri; siano separati da un'intercapedine di metri uno di larghezza e profonda almeno fino al piano del pavimento del locale; abbiano aperture sufficienti per la ventilazione e la illuminazione diretta degli ambienti, in modo che la superficie netta sia pari ad un settimo della superficie del pavimento, la falda acqua sotterranea disti, in ogni tempo, di due metri almeno dalla base dei muri di fondazione.

Il pavimento sia eseguito su vespaio a camera d'aria ed il pavimento stesso e le pareti siano efficacemente protette contro l'umidità del suolo.

Art. 33 (1)

I muri di ambito devono essere di spessore tale, a seconda del materiale impiegato o del sistema di costruzione, da proteggere efficacemente i locali dalle variazioni atmosferiche esterne. Lo spessore di dette pareti non dovrà, in tutti i casi, essere inferiore a cm. 30. Le pareti dovranno essere sempre protette ed impermeabilizzate all'esterno con un buon intonaco di cemento e devono essere convenientemente tinteggiate.

Art. 34 (1)

E' fatto obbligo di difendere dall'umidità proveniente dal terreno, i muri ed i pavimenti, interponendo sopra le murature di fondazione o di cantina uno strato di materiale impermeabilizzante o di altro dispositivo idoneo allo scopo, ed eseguendo per i fabbricati non provvisti di cantina un vespaio dell'altezza minima di cm. 40. I pavimenti dei locali a piano terreno devono essere sopraelevati di almeno 20 cm. sul livello del terreno esterno, convenientemente drenato e ventilato.

I muri perimetrali che dovessero risultare addossati ad elevazioni del suolo o terrapieni, saranno completamente separati, e per tutta la loro altezza, da intercapedine ventilato o coperto da almeno cm. 60 di larghezza netta.

(1) Modificare l'articolo in correlazione ad eventuali diverse prescrizioni del Regolamento edilizio comunale.

Art. 35 (1)

I locali destinati ad uso abitazione, anche solo temporanea, devono avere i seguenti requisiti:

- a) essere completamente asciutti, intonacati ed imbiancati;
- b) avere la superficie, le altezze minime e il rapporto illuminante previste dal regolamento edilizio comunale. Ai locali, destinati esclusivamente alla cottura delle vivande, è prescritto che sia applicata sui fornelli una cappa o aspiratore o altro mezzo capace di aspirare i vapori di cottura.

La terrazza dovrà essere di metri 3.

~~I sottotetti saranno di massima adibiti a ripostiglio. Eccezionalmente, sentite l'Ufficiale Sanitario, potranno essere resi abitabili; dovranno allora essere forniti di adeguati servizi, in relazione alle disposizioni del regolamento edilizio.~~

I sottotetti abitabili dovranno avere l'accesso a mezzo di scale normali, ed essere muniti di controsoffitto con camera d'aria alta non meno di cm. 20.

Qualora la copertura sia a terrazza si dovrà prevedere, sotto lo strato impermeabilizzante, un conveniente substrato coibente.

c) ogni locale di abitazione deve avere almeno una finestra apertasi direttamente all'esterno. La superficie netta di diretta illuminazione a serramenti chiusi deve raggiungere almeno 1/8 di quella planimetrica per i locali al piano terreno e 1/10 per quella degli altri piani, con un minimo di mq. 1,20 se vi è una sola finestra.

Nel computo della superficie di diretta illuminazione e ventilazione non verrà tenuto conto della parte di finestra al disotto di cm. 60 a partire dal pavimento del locale.

Art. 36

Ogni alloggio, anche se costituito da un solo locale, deve essere dotato, oltre che di una cucina indipendente, anche di una latrina regolare ben aereata ed illuminata dall'esterno e completa di ogni presidio (water, lavabo, bidet fisso ad acqua corrente, vasca da bagno). Ciò sempre che esista lo scarico razionale delle acque nere ed un sufficiente approvvigionamento idrico.

~~Solo nelle case preesistenti ed in caso di comprovata necessità, in via eccezionale, può essere tollerata una latrina per ogni quattro alloggi di non più di otto locali complessivamente.~~

Per i locali destinati a dormitori per più persone (convitti, laboratori, opifici ecc.) vi sarà una latrina regolare almeno ogni 10 persone e, nel caso vi siano persone di sesso diverso, le latrine dovranno essere nettamente distinte per uomini e donne.

Il pavimento delle latrine deve essere ricoperto di piastrelle greificate, le pareti fino a m. 1,50 ricoperte di piastrelle di ceramica impermeabili e lavabili. (1)

(1) Vedi nota precedente.

Art. 37 (1)

Le condutture di scarico per le latrine e le cucine devono essere di idoneo materiale impermeabile con giunti bene sigillati a perfetta tenuta, del diametro interno di almeno cm. 10 per le latrine e cm. 6 se per cucine, collocate in opera in modo da rendere impossibile ogni permeazione nei muri. Dette condutture devono essere prolungate fino al tetto per la necessaria ventilazione con diametri minimi di cm. 6. Le condutture di fognatura domestiche devono essere separate all'imbocco con le tubazioni stradali, con sifone a chiusura idraulica.

Qualora non esista lo smaltimento razionale, lo scarico delle fognature domestiche nel condotto stradale deve avvenire attraverso fossa settica; ~~eve però manchi una qualsiasi canalizzazione e corso d'acqua atto a ricevere le acque nere, in via eccezionale può essere consentita la dispersione nel sottosuolo previo accertamento geologico da parte dell'Ufficiale Sanitario e del tecnico comunale e trattamento con fossa settica.~~

Art. 38

Le cucine devono essere munite di acquaio con relativo scarico, e di fornello completo di cappa di aspirazione o di aspiratore o di altro sistema idoneo. Ogni canna di camino, nelle case da costruirsi a nuovo dovrà servire un solo focolare, camino, stufa, calorifero o cucina. Esse saranno costruite con tubi di terra cotta o canne murali impermeabili ed in modo che si possa praticarne la pulitura meccanica. Saranno protratte fin fuori del tetto e completate da fumaioli solidamente assicurati. Deve essere assicurato con ogni mezzo razionale ed idoneo che il fumo e le scorie non provochino disturbi agli abitanti.

Art. 39 (1)

Anche i vani scala devono essere sufficientemente illuminati ed aereati direttamente dall'esterno ed avere pareti lisce e lavabili per una altezza di m. 1,50.

I pavimenti di tutti i locali di abitazione, degli androni, dei pianerottoli delle scale, devono essere costituiti da piastrelle impermeabili e lavabili o da marmo o da parquet o da pavimentazioni similari. La copertura con materiale sintetico deve essere preventivamente autorizzata dal Sindaco, sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario.

E' vietata la pavimentazione con materiale poroso e polveroso.

Art. 40

I locali portineria sono considerati come abitazione e quindi ~~de~~ vono corrispondere a tutte le prescrizioni del presente regolamento. ~~Co~~

(1) Vedi nota precedente.

munque l'alloggio del portiere, ove esiste, deve essere composto di almeno due camere utili, oltre cucina e latrina e la superficie complessiva non deve essere inferiore ai mq. 60.

Art. 41

Tutte le coperture di fabbricati devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico, quanto verso i cortili ed altri spazi coperti, di canali metallici di gronda, sufficientemente ampi da ricevere e tradurre le acque pluviali ai tubi di sfogo. In detti canali di gronda, come nei tubi di sfogo, è assolutamente vietato d'immettere acque lorde o di lavatura domestica provenienti dai cessi, acquai, ecc. Comunque è vietato che tali canali costituiscano motivo di antiigiencità del suolo.

I tubi di sfogo dovranno essere in numero sufficiente e preferibilmente in ferro o ghisa negli ultimi 3 metri, pel corso dei quali saranno incastrati nel muro esterno della casa, quando sia prospiciente su strade o piazze pubbliche.

Art. 42

Le case dovranno essere approvvigionate con acqua dichiarata potabile dal Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi e dal Medico Provinciale.

Art. 43 (1)

I pozzi neri e serbatoi di acque domestiche di rifiuto (pozzetti degli acquai, bottini degli orinatoii), devono corrispondere alle seguenti condizioni:

a) distare dall'edificio di almeno metri uno ed essere indipendenti dai muri perimetrali, del fabbricato; fra il muro della casa e la parete del pozzo nero si interporrà uno strato di argilla o di calcestruzzo;

b) distare almeno metri 25 da qualunque pozzo o cisterna di acque, ubicata a monte e non a valle;

c) essere costruiti a completa tenuta, quindi avere il fondo e le pareti dello spessore di almeno 50 centimetri, costruite in muratura e con malta idraulica e in calcestruzzo cementizio, rivestite da intonaco cementizio a forte tenore di cemento;

d) essere di piccole dimensioni, ad angoli arrotondati e fondo concavo e con apertura superiore munita di chiusino o di altro mezzo che si opponga alla benchè minima esalazione;

e) essere muniti di canna di ventilazione sporgente oltre il tetto della casa.

(1) Vedi nota precedente.

La vuotatura dei pozzi neri e dei serbatoi di rifiuti (latrine, cisterne, delle urine e dei lavatoi ecc.) dovrà essere fatta con sistemi idonei ed inodori con disinfezioni prima e dopo. Nei mesi da maggio a tutto settembre, non potrà essere fatta dopo le ore 8 antimeridiane.

Nel praticare la vuotatura dei pozzi neri, delle fogne, ecc. e nell'eseguire le riparazioni ai medesimi, si dovranno prendere tutte le precauzioni che saranno indicate dall'Ufficiale Sanitario, per prevenire la asfissia degli operai ed altre nocive conseguenze.

b) ABITAZIONI ESISTENTI

Art. 44 (1)

Nelle case esistenti si dovrà togliere possibilmente l'addossamento dei terrapieni ai muri costruendo una intercapedine per tutta l'altezza della parete da isolare. Le abitazioni aventi il piano terreno sprovvisto di pavimento, dovranno essere pavimentate costruendo un vespaio a camera d'aria (muretti e tavelloni) convenientemente drenato e ventilato e sopraelevato il piano del pavimento di 10 cm. rispetto al terreno circostante.

Art. 45

Le stanze da letto dovranno essere tenute in buone condizioni e quelle sottostanti immediatamente al tetto dovranno essere munite di controsoffitto ovvero di tetto tavellonato.

Art. 46

Le pareti di tutte le stanze dovranno essere intonacate.

I proprietari delle case sono obbligati a provvedere prontamente a quelle riparazioni di fabbricati, la cui trascuratezza possa riuscire di pericolo alla salute ed alla incolumità delle persone.

Il Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario o su richiesta del Medico Provinciale, può dichiarare inabitabile una casa o parte di essa per ragioni igieniche o ordinarne lo sgombero.

Art. 47

Ferma restando l'osservanza dell'art. 221 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e degli articoli 89 e 91 del regolamento san. gen. 3 febbraio 1901, n. 45, ed in virtù dell'art. 97 del regolamento medesimo, si dovranno considerare come insalubri anche le abitazioni

(1) Vedi nota precedente.

nelle quali a giudizio del Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario, si riscontrino:

- a) grado così notevole di umidità del pavimento e delle pareti, di riuscire pregiudizievole alla salute;
- b) mancanza di pavimentazione;
- c) mancanza di ogni intavellatura, impalcatura o soffitto, che protegga l'ambiente abitato dalle intemperie;
- d) mancanza di condotto di scarico del fumo del focolare;
- e) grave difetto di luce naturale o di ventilazione;
- f) mancanza d'acqua potabile;
- g) mancanza di servizi igienici.

Pertanto il Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario, ordinerà i provvedimenti di risanamento assegnando un congruo periodo di tempo in rapporto alla quantità ed alla qualità dei lavori. Ove non siano attuabili sufficienti miglioramenti o i proprietari si rifiutino di attuarli il Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario, dichiarerà la casa in tutto o in parte inabitabile e ne ordinerà la chiusura.

c) ABITAZIONI COLLETTIVE

Art. 48 (1)

I convitti, gli ospizi, i conventi, i collegi e le collettività in genere, ecc. devono avere locali separati per il bagno, l'infermeria e per gli affetti da malattie contagiose. Tutte le abitazioni collettive (compresi gli ospedali, gli uffici, gli opifici, gli alberghi) devono essere quotidianamente pulite e, all'occorrenza, disinfettate.

Le sale cinematografiche ed i teatri debbono essere dimensionati in modo da assicurare almeno 7 metri cubi d'aria a persona e debbono essere dotati di impianti di ventilazione che consentano un ricambio dell'aria dell'ambiente non inferiore a tre volte per ora.

In tali minime condizioni dovrà essere prescritto l'assoluto divieto di fumare.

I cinematografi, teatri, alberghi, trattorie, osterie, caffè e tutte le collettività ecc. devono essere provvisti di un numero sufficiente di latrine ed orinatoi per loro uso esclusivo, disposti ed ubicati in modo da avere luce ed aria diretta. La latrina deve avere il pavimento ricoperto di piastrelle greificate o similari e le pareti ricoperte di piastrelle di ceramica impermeabili fino a m. 1,50 e contenere un lavandino nell'interno, *deve essere fornito di anti-latrina.*

Latrine ed orinatoi, costruiti con pavimento di piastrelle impermeabili e lavabili, devono essere tenuti in perfetto stato di manutenzione e di nettezza da parte dei proprietari dell'esercizio: da tali locali non devono provenire esalazioni o odori molesti.

(1) Vedi nota precedente.

Gli orinatoi devono essere collocati in antilatrina o locali appa-
tati con pavimento greificato e pareti piastrellate fino a m. 1,50. Tali
orinatoi devono essere adeguatamente aereati e forniti di cacciata
d'acqua.

Ogni esercizio pubblico o aperto al pubblico deve essere dotato di
almeno una latrina aereata direttamente dall'esterno.

d) ALBERGHI

Art. 49

Indipendentemente dall'autorizzazione prescritta dalla legge sulla
pubblica sicurezza, e da quanto è prescritto ai fini dell'edilizia, per la
apertura e la trasformazione di alberghi, occorrerà, ai fini igienico-sani-
tari, anche l'autorizzazione dell'Ufficiale Sanitario. Per ottenere la pre-
scritta autorizzazione i richiedenti trasmetteranno all'Ufficiale Sanitario
il progetto sia delle nuove costruzioni, che delle trasformazioni di locali
ad uso di albergo.

Anche quando non si debba eseguire alcuna trasformazione di locali
sarà trasmessa all'Ufficiale Sanitario la pianta di tutti i locali da
occupare.

Contro il rifiuto di autorizzazione da parte dell'Ufficiale Sanitario è
possibile inoltrare ricorso al Medico provinciale competente.

La decisione del Medico provinciale è provvedimento definitivo.

Chi eserciterà l'industria alberghiera nonostante il rifiuto della
prescritta autorizzazione sarà punito a termini di legge.

e) STALLE

Art. 50 (1)

Le stalle saranno ampie opportunamente ventilate ed illuminate.
Devono avere una cubatura di almeno mc. 30 per capo di bestiame
grosso, e la metà per il bestiame minuto.

Il pavimento della stalla, con pendenza adeguata, sarà lastricato con
materiale impermeabile ed avrà gli scoli necessari per condurre le urine
in apposito pozzetto, ed al letamaio, mediante condotti a fondo con-
cavo ed impermeabile.

I pozzetti dovranno rispondere a tutte le condizioni costruttive
richieste per i pozzi neri.

Le pareti, le rastrelliere e le mangiatoie dovranno essere fatte in
modo da potersi facilmente pulire ed in caso di bisogno completamente
disinfettare.

(1) Vedi nota precedente.

Le finestre dovranno essere munite di reticelle di protezione contro le mosche. Le stalle devono essere distanti dalle abitazioni almeno metri 20. Ogni stalla deve essere fornita di luce artificiale e di acqua potabile ed essere tenuta costantemente pulita.

Art. 51 (1)

Il letame dovrà essere raccolto in concimaie. Per le case sparse la concimaia dovrà essere distante almeno 30 metri dall'uscita dell'abitazione e dai depositi o condutture di acque, qualora le stalle abbiano una capacità non superiore a 20 capi grossi di bestiame. Nell'eventualità di capacità maggiori, l'Ufficiale Sanitario determinerà caso per caso la maggiore distanza occorrente.

E' assolutamente vietato versare nelle concimaie i rifiuti fecali umani.

E' vietato costruire stalle e concimaie nel centro abitato. Le concimaie devono essere, in ogni caso, costruite a regola d'arte e d'igiene secondo le istruzioni dell'Ufficiale Sanitario e del Tecnico comunale a meno che non vi sia una speciale legge.

Art. 52 (1)

I locali destinati ad uso porcile, pollaio, conigliera, dovranno essere completamente separati dalle abitazioni e distanti almeno 20 m. La costruzione di tali locali deve essere conforme alle norme tecniche e dovrà essere regolarmente autorizzata.

Nella zona centrale dell'abitato non potranno essere tenute porcilaie o altri allevamenti animali a carattere industriale.

Art. 53

Gli stalli pubblici autorizzati dal Sindaco, sentito il Veterinario comunale e l'Ufficiale Sanitario per le rispettive competenze, dovranno essere costantemente puliti e non si potrà tenere un maggior numero di bestie di quello che sarà determinato dal Sindaco, tenuto conto che ogni bestia deve avere a sua disposizione un cubatura che sarà disposta con decreto dell'Autorità provinciale competente la quale indicherà anche le caratteristiche delle concimaie.

Art. 54

Chiunque tiene in esercizio una stalla è tenuto a servirsi della concimaia esistente presso la stalla per il deposito di letame e a conservare la concimaia stessa in perfetto stato di funzionamento.

(1) Vedi nota precedente.

Presso le stalle, le concimaie, i porcili, i pollai, le conigliere, deve essere costantemente osservata la pulizia; i locali devono essere periodicamente disinfettati e si devono osservare le norme della lotta contro le mosche.

Art. 55

Per l'apertura di locali adibiti alla produzione, al deposito, al commercio di generi alimentari e bevande, nonché di stabilimenti industriali, di opifici, di officine, di laboratori, di tipografie, di autorimesse pubbliche, di lavanderie, di allevamenti per animali domestici e da cortile, ecc. ed in genere per ogni attività lavorativa sottoposta a vigilanza igienico-sanitaria, l'interessato deve richiedere il nulla osta dell'Ufficiale Sanitario e del Veterinario Comunale, secondo le competenze ovvero di entrambi, quando si tratta di coincidenza delle due competenze.

Tale nulla osta occorre anche nel caso di trasferimento dell'azienda ad altra persona o società.

Nel caso che all'atto di qualsiasi ispezione per l'apertura di esercizi sottoposti a vigilanza sanitaria, si riscontrassero deficienze igieniche riguardanti i locali e le attrezzature, il Sindaco, su proposta dell'Ufficiale Sanitario o del Veterinario comunale, inviterà il proprietario a provvedere o a completare i lavori secondo le norme igieniche, concedendo un periodo di tempo adeguato all'importanza dei lavori.

Il proprietario, a lavori ultimati, richiederà per iscritto il controllo dei lavori disposti.

CAPO III

SERVIZIO DI MEDICINA SCOLASTICA ED IGIENE DELLE SCUOLE

Art. 56

Il servizio di medicina scolastica è regolato dalle disposizioni contenute nel D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264, e dal Regolamento approvato con D.P.R. 22 dicembre 1967, n. 1518, e nell'ambito del territorio comunale, per tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, dipende dall'Ufficiale sanitario, che ne promuove e coordina l'organizzazione e il funzionamento, secondo le norme del presente regolamento, previa intesa con i dirigenti degli istituti scolastici.

Art. 57

Il servizio di medicina scolastica comprende la profilassi, la medicina preventiva, la vigilanza igienica, il controllo dello stato di salute di ogni scolaro e si avvale della collaborazione della scuola nell'educazione igienico-sanitaria, *comprensive inoltre il controllo e la vigilanza sulle condizioni igienico-sanitarie dei locali e degli istituti scolastici.*

Le prestazioni sanitarie di medicina preventiva e d'urgenza, nell'ambito dei servizi della medicina scolastica, agli alunni e al personale della scuola sono gratuite.

Art. 58

Presso il Comune sarà destinato un ufficio apposito o con altro ufficio sanitario, per le necessità del medico scolastico. Presso ogni edificio scolastico verrà ricavato un apposito locale da adibirsi ad ambulatorio di medicina scolastica. Nel caso che ciò non sia possibile, potrà essere autorizzato dall'Ufficiale sanitario l'esercizio ambulatoriale della medicina scolastica fuori dagli edifici scolastici, purchè in sede propria, distinta ad altri servizi di medicina sociale.

Gli altri enti pubblici e di privati gestori di scuole avranno analoghi obblighi nei rispettivi istituti, circa la fornitura dei locali.

Art. 59

L'idoneità dei locali, anche in relazione alla loro attrezzatura, verrà accertata dall'Ufficiale sanitario il quale dovrà fare le proposte atte ad eliminare eventuali deficienze riscontrate.

Art. 60

Presso la sala di visita medica saranno tenuti costantemente aggiornati dal medico scolastico:

- a) il registro delle visite effettuate;
- b) il registro delle vaccinazioni, rivaccinazione ed altre operazioni immunitarie eseguite nelle scuole;
- c) il registro delle disinfezioni e disinfestazioni;
- d) il registro inventario dell'arredamento e dello strumentario.

Debbono pure essere custoditi dal medico scolastico in apposito armadio a chiave, i documenti soggetti a segreto professionale e d'ufficio e particolarmente:

- 1) le cartelle sanitarie scolastiche individuali del tipo prescritto dal Ministero della Sanità;
- 2) i rapporti delle indagini domiciliari;
- 3) i risultati degli accertamenti diagnostici;
- 4) gli atti d'ufficio, ivi comprese la corrispondenza intercorsa con i familiari e con i sanitari curanti e le note scambiate con il capo dell'istituto o direttore della scuola e con gli insegnanti.

Le cartelle sanitarie con annessa documentazione seguono, con le cautele suindicate, il passaggio di classe e di scuola degli alunni e devono essere conservate dopo la cessazione della frequenza.

Art. 61

Valendosi della facoltà concessa dal secondo comma dell'art. 13 del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264 il servizio di medicina scolastica è affidata ad un medico condotto a titolo di incarico.

Il medico scolastico sarà coadiuvato da (1).

una ostetrica in possesso del diploma previsto dalla legge 19.7.1940, N. 1098

Le norme per l'incarico ed il trattamento economico del medico scolastico, nonché quelle per l'assunzione ed il trattamento dell'eventuale personale sanitario ausiliario saranno stabilite da apposito regolamento.

Art. 62

A mente dell'art. 22 del D.P.R. 22 dicembre 1967, n. 1518, il medico scolastico provvede a:

sottoporre a visita preliminare all'inizio dell'anno scolastico, tutti i soggetti, allo scopo di accertare gli eventuali impedimenti ad una normale frequenza scolastica;

selezionare gli alunni che abbisognino di più approfonditi accertamenti;

visitare accuratamente almeno una volta nel corso dell'anno gli alunni frequentanti, allo scopo di controllarne lo sviluppo psico-fisico;

eseguire le reazioni tubercoliniche registrandone l'esito e far eseguire l'indagine schermografica, di norma al primo ed al quarto anno della scuola elementare, ed al terzo anno della scuola media;

eseguire visite straordinarie o periodiche ai soggetti che richiedono speciale osservazione ed a quelli che lasciano la scuola definitivamente o che passano ad altre scuole ed istituti;

avviare a visita specialistica presso idonee istituzioni i soggetti che hanno bisogno di particolari accertamenti al fine di proporre l'eventuale assegnazione alle scuole speciali, alle classi differenziali o a centri e istituzioni particolari di cura e di rieducazione.

E' altresì compito del medico scolastico, nell'ambito delle sue attribuzioni, di collaborare con i dirigenti scolastici, con gli insegnanti, con le famiglie e con i centri medico-psico-pedagogici, al fine sia di ottenere il miglior rendimento scolastico degli alunni, sia di evitare o limitare le cause di affaticamento mentale.

La stessa collaborazione sarà posta in atto per promuovere o coordinare le iniziative più idonee per lo svolgimento di ogni attività di educazione sanitaria, secondo i programmi e le istruzioni della superiore autorità sanitaria.

(1) Indicare il numero del personale sanitario ausiliario, assistenti sanitarie, infermiere professionali, vigilatrici d'infanzia, ostetriche, che devono essere in possesso del diploma previsto dalla legge 19 luglio 1940, n. 1098.

Art. 63

In ordine alla vigilanza igienica il medico, coadiuvato da ⁽¹⁾
una ostetrica

controlla che siano mantenuti in ordine e in efficienza i locali, gli arredi, gli arredi, le attrezzature e gli impianti di illuminazione, di riscaldamento e di ventilazione.

Vigila sulla pulizia personale degli alunni, in stretta collaborazione con il corpo insegnante, si accerta che sia fatto uso conveniente e assiduo delle docce ed esercita la vigilanza sulle condizioni di pulizia dei servizi igienici.

Svolge altresì opera assidua di sorveglianza sui locali di cucina e annessi e sulle suppellettili, sulle provviste di generi alimentari, sul rispetto delle tabelle dietetiche, sulla confezione e distribuzione della refezione scolastica, nonché sui requisiti igienici di qualsiasi cibo o bevanda distribuiti, sotto qualunque forma, nelle scuole e negli istituti.

Quando le condizioni degli edifici o dei locali adibiti a sede di scuola o di istituti educativi, o lo stato dei servizi igienici, o delle attrezzature, o degli impianti suddetti si presentino con strutture e caratteri contrastanti con quelli prescritti dalle norme sulla edilizia scolastica o siano, oltretutto disadatti, antigienici e di nocimento per gli alunni frequentanti, il medico scolastico ne rende edotto l'ufficiale sanitario che è tenuto a darne immediata comunicazione al direttore della scuola o al capo dell'istituto, al sindaco, al medico provinciale e al provveditore agli studi.

Per le esigenze di ordinaria manutenzione dei locali, impianti e servizi, l'ufficiale sanitario rende edotta l'autorità comunale.

Art. 64

Per quanto concerne i rapporti con il personale insegnante e i familiari degli alunni, il medico scolastico deve:

concordare con il personale direttivo della scuola i giorni e l'ora del ricevimento dei familiari degli alunni;

prendere contatti, tramite la direzione della scuola o dell'istituto e, ove occorra, anche direttamente con i familiari degli alunni, per chiedere o riferire notizie relative alla salute degli stessi;

tenere costantemente informato il personale direttivo della scuola, di ogni evenienza di carattere igienico sanitario, fornendo per qualsiasi quesito che comunque interessi l'igiene scolastica e la salute somato-psichica dello scolaro.

Ad analogo compito informativo è tenuto il personale direttivo della scuola nei confronti del medico scolastico.

(1) Assistente sanitaria, infermiera, ostetrica, ecc.

Art. 65

Il medico scolastico ha il compito di:
curare la compilazione dei dati statistici;
inviare mensilmente all'ufficiale sanitario una relazione sull'azione svolta comprensiva di:

- a) notizie statistiche concernenti il genere e il numero delle visite effettuate e gli accertamenti specialistici e di laboratorio; i colloqui ed i rapporti con i familiari degli alunni;
- b) classificazione degli esiti;
- c) rilievi epidemiologici;
- d) eventuali interventi di profilassi immunitaria o chemioantibiotica;
- e) prestazioni di pronto soccorso;
- f) attività di educazione sanitaria;
- g) proposte ritenute opportune ai fini di un miglioramento dell'azione di medicina scolastica;
- h) riepilogo del registro dei materiali di consumo con il carico e lo scarico del mese.

Analogo adempimento sarà assolto dai direttori sanitari degli istituti pediatrici di ricovero e di cura, responsabili dei servizi di medicina scolastica.

Art. 66

La vigilanza sanitaria sull'attività ginnico-sportiva degli alunni iscritti agli istituti di istruzione secondaria spetta al medico scolastico che, d'intesa con gli insegnanti di educazione fisica, determina l'idoneità dei soggetti anche in ordine alla possibilità di preparazione di gare sportive.

Art. 67

L'ufficiale sanitario in una propria relazione da inviare al medico provinciale e al provveditore agli studi alla fine di ciascun trimestre scolastico, riepilogherà le relazioni dei medici scolastici, formulando eventualmente proposte e prospettando le iniziative necessarie per il potenziamento e il miglioramento dei servizi.

Art. 68

Il personale sanitario ausiliario, secondo le specifiche competenze, collabora:

- 1) con i *medici scolastici, sia generici che specialistici*, nel preparare l'occorrente per le visite mediche e nel prestare l'assistenza durante l'espletamento delle stesse; nel predisporre ed aggiornare le cartelle sanitarie scolastiche individuali; nel segnalare i casi che abbisognano di solleciti interventi; nel controllare che siano adottati i

provvedimenti disposti; nel raccogliere atti e documenti necessari per l'invio dei bambini a visite specialistiche, a Centri di assistenza specializzata o ad istituzioni climatiche; nell'adottare i provvedimenti profilattici richiesti in casi di malattie infettive e contagiose; nel selezionare i bambini da avviare alle colonie estive; nel porre a disposizione del servizio-medico-scolastico i certificati delle vaccinazioni, già registrate presso l'Ufficio profilattico comunale, nell'assicurare le condizioni igieniche e la pulizia dei locali e dell'arredamento; nel vigilare sulla sufficienza delle aule, dell'illuminazione, della ventilazione, del riscaldamento e dell'approvvigionamento idrico; nell'assicurare il pronto soccorso; nel riferire ai medici ogni inconveniente di carattere igienico-sanitario che interessa l'ambiente scolastico.

2) con *gli insegnanti* nell'ottenere informazioni sulle condizioni psicofisiche e sul rendimento scolastico, affinché venga attuata la più ampia ed attiva collaborazione per lo svolgimento dei programmi di educazione sanitaria e propaganda igienica;

3) con *i genitori e le famiglie degli alunni*, a mezzo di visite domiciliari per: reperire utili informazioni sullo stato di salute degli scolari e dei conviventi nonché sulle condizioni sociali ed igieniche delle abitazioni; impartire consigli di carattere igienico e di assistenza medico-sociale; introdurre discussioni su temi fondamentali riguardanti l'igiene e la medicina preventiva.

4) con *tutti gli Enti e le istituzioni che cooperano con le Amministrazioni locali dell'organizzazione e nel funzionamento del servizio* (Federazioni O.N.M.I., Consorzi provinciali antitubercolari, Centri per le malattie sociali, Patronati scolastici, Organizzazioni giovanili, ecc.).

5) con *gli stessi scolari* al fine di ottenere il miglioramento delle loro abitudini igieniche e di neutralizzare i fattori che predispongono all'insorgenza di stati patologici, minorazioni, deficienze funzionali, ecc.

Art. 69

Il servizio di medicina scolastica, ove occorra, potrà essere svolto anche nei periodi di chiusura delle scuole durante l'anno scolastico attraverso l'attività ambulatoriale e le prestazioni di istituto, in favore della popolazione scolastica iscritta.

Nel periodo di vacanza estiva i servizi sanitari scolastici funzionano, per le attività connesse con l'invio dei fanciulli alle colonie climatiche e per l'assistenza nelle colonie esistenti nell'ambito del territorio comunale.

Art. 70

L'ufficiale sanitario secondo le istruzioni e disposizioni impartite dal medico provinciale, d'intesa col Provveditore agli Studi, stabilisce con il capo della scuola o dell'istituto le modalità di svolgimento e gli orari dei servizi sanitari generici e specialistici, in modo che le lezioni non subiscano intralcio e risulti armonizzata l'attività sanitaria con quella scolastica.

Art. 71

Quando vi sia fondato timore che le scuole possano essere mezzo di diffusione di malattie contagiose, esse saranno chiuse con ordinanza del Sindaco su parere conforme dell'Ufficiale Sanitario per il periodo che si reputerà strettamente necessario per arrestare l'epidemia e, comunque, la chiusura dovrà effettuarsi almeno per il periodo di incubazione della malattia. Il Sindaco ne riferirà all'Autorità Sanitaria Provinciale ed al Provveditore agli Studi.

Prima di riammettervi gli allievi, si procederà ad un'accurata disinfezione generale dei banchi, delle pareti, del pavimento, e di tutti gli attrezzi scolastici, ed al controllo degli alunni.

Art. 72

I conviventi con persone colpite da malattie infettive, dovranno essere immediatamente allontanati dalle scuole, siano essi insegnanti, alunni, inservienti od altre persone che le frequentino.

L'allontanamento dalla scuola durerà il tempo che sarà ritenuto necessario dall'Ufficiale Sanitario.

I bambini esclusi dalle scuole per malattie infettive non vi saranno riammessi, se non in seguito a dichiarazione dell'Ufficiale Sanitario, dalla quale risulti che sia trascorso tutto il periodo di contagiosità.

Art. 73

Non saranno ammessi alle scuole i bambini che non abbiano ancora subito le vaccinazioni obbligatorie antivaiolosa e antidifterica, nonché quella antipoliomielitica o altre vaccinazioni disposte dall'Autorità competente. *e quella antitetanica.*

Nella stagione primaverile saranno rivaccinati contro il vaiolo gli scolari che avendo superato l'ottavo anno di età non fossero ancora stati rivaccinati.

CAPO IV

IGIENE NELLE CHIESE

Art. 74

Nelle Chiese e locali annessi devono essere adottate le norme igieniche contenute in questo regolamento in quanto applicabili.

CAPO V

IGIENE DEGLI ABITATI RURALI

Art. 75

Le condizioni minime di abitabilità delle case rurali debbono essere comprese nei limiti delle norme di massima stabiliti dal Medico Provinciale sentito il parere del Consiglio Provinciale di Sanità con riguardo allo stato di fatto esistente, ed alle speciali condizioni topografiche, climatiche ed agricole, ai sensi dell'art. 219 del T.U.L.L.SS. 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 76

Il proprietario di casa rurale adibita per abitazione di coloro (affittuari coltivatori diretti - coloni - mezzadri - operai avventizi - salariati fissi ecc.) che sono addetti alla coltivazione di fondi di sua proprietà, è obbligato a mantenere lo stabile in condizioni rispondenti alle necessità igieniche e sanitarie. In caso che il proprietario non provveda, il Sindaco, fatti eseguire dall'Ufficiale Sanitario gli accertamenti, ne riferisce al Medico Provinciale, il quale richiede all'Ufficio del Genio Civile la perizia dei lavori occorrenti e la trasmette al Sindaco. Questi comunica la perizia al proprietario, fissandogli un termine per l'esecuzione dei lavori ritenuti strettamente necessari.

Se il proprietario omette o ritarda l'esecuzione dei lavori predetti, il Sindaco provvede d'ufficio alle riparazioni e completamenti nei modi e termini stabiliti nel T.U. della Legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 77

Quando i contratti per l'esecuzione di lavori a carico dello Stato, delle provincie, dei comuni o di altri enti pubblici includono l'obbligo di assicurare l'abitazione al personale impiegato nei lavori stessi, l'assuntore del lavoro è tenuto a provvedere che nell'abitazione medesima, sia essa in locali provvisori o permanenti, vengano osservate le norme di igiene, dettate dalla autorità competente su conforme parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario, per quanto riguarda cubatura, ventilazione, illuminazione, fornitura di acqua potabile, smaltimento dei rifiuti e ogni altra sistemazione necessaria a tutelare la salute delle persone alloggiare.

Art. 78

Le condizioni minime di idoneità dei ricoveri indicati nei precedenti articoli debbono essere comprese nei limiti delle norme di massima tracciate dal Consiglio Provinciale Sanitario, anche nei riguardi alla tutela speciale delle donne e dei fanciulli ed alla difesa dei lavoratori dalla infezione malarica.

Art. 79

L'obbligo imposto ai proprietari di fondi rustici, di mantenere in condizioni di abitabilità dal punto di vista igienico le loro case adibite per abitazione dei coltivatori dei fondi, cessa se la casa viene destinata ad uso diverso.

Similmente i proprietari dei fondi coltivati mediante l'opera temporanea di operai avventizi non aventi stabile abitazione nel Comune o nei Comuni dove i fondi sono situati, non hanno obbligo di fornire tali operai di ricovero notturno a termini di legge, se costoro dimorano stabilmente in altri Comuni vicini ove possano agevolmente recarsi la sera, a lavoro compiuto.

CAPO VI

SORVEGLIANZA SULLE ACQUE POTABILI

Art. 80

L'approvvigionamento di acqua per uso potabile agli agglomerati urbani sarà fatto in seguito ad esame del Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi, sempre che essa risulti buona per composizione fisico-chimica e scevra da ogni indizio d'inquinamento e in seguito ad esame del luogo di derivazione, che assicuri l'impossibilità d'infiltrazioni prossime o remote, capaci di alterarne in avvenire le buone condizioni. La captazione sarà eseguita dopo approvazione del progetto da parte degli organi competenti.

Art. 81

Le fontane pubbliche per uso potabile devono essere costruite in modo che non sia possibile l'inquinamento dell'acqua nel suo attingimento.

Art. 82

La distribuzione dell'acqua della condotta pubblica per uso domestico sarà fatta, preferibilmente, col sistema del contatore direttamente dai tubi stradali.

Art. 83

L'uso di acqua destinata ad uso potabile e non proveniente da pubblici acquedotti deve essere autorizzato dal Medico Provinciale in seguito ad analisi effettuata dal Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi, a spese dell'utente, sentito anche l'Ufficiale Sanitario.

Tali controlli devono essere ripetuti almeno ogni anno.

Art. 84

Non potrà essere concesso in locazione, nessun immobile, anche stagionale, senza che sia provvisto di acqua potabile.

Art. 85

La tubatura di distribuzione e di scarico dell'acqua per uso potabile non dovrà mai avere alcuna contiguità con quella per la distribuzione e scarico dell'acqua per le latrine.

Art. 86

Qualora ve ne fosse bisogno, i pozzi d'acqua per uso potabile e domestico dovranno essere scavati, lontani da qualunque causa d'inquinamento da parte del terreno circostante, tenendo presente la direzione del movimento della falda liquida sotterranea.

In ogni caso dovranno distare almeno 30 metri dai pozzi neri o dai depositi di letame o d'altre immondizie e dovranno captare la falda a monte di detti pozzi neri o depositi di letame.

La loro apertura sarà contornata da uno spazio di suolo libero ed impermeabile con pendenza verso l'esterno.

Art. 87

I pozzi dovranno essere costruiti con buona muratura rivestita internamente di uno strato di cemento o con pareti rese altrimenti impermeabili, per impedire infiltrazione di acque inquinate superficiali o profonde dal suolo circostante.

Essi dovranno essere sempre chiusi alla loro bocca, e muniti di tromba per la presa dell'acqua.

I pozzi dovranno essere frequentemente spurgati e disinfettati in modo adeguato.

Qualunque volta un pozzo venga abbandonato, dovrà essere riempito con sabbia e ghiaia e chiuso in modo che non serva mai all'immissione di materiali luridi.

In ogni caso saranno preferiti i pozzi tubolari.

E' vietato l'attingimento direttamente con secchio.

Art. 88

Sarà permesso in via eccezionale, previa autorizzazione dell'Ufficiale Sanitario, l'uso delle cisterne là dove non sia possibile provvedersi d'acqua in altro modo. I tetti destinati alla raccolta delle acque debbono corrispondere ai seguenti requisiti:

1) non debbono sottostare ad altre abitazioni per evitare che da queste vi siano gettati materiali di rifiuto;

2) gli abbaini di accesso devono restare perennemente chiusi onde evitare il libero accesso agli animali od a chiunque non sia addetto a lavori di riparazione o di pulizia;

3) durante i periodi di lunga siccità debbono essere puliti periodicamente e se vi nascono vegetazioni debbono essere diserbati;

4) debbono essere costruiti con materiali poco o punto attaccabili dall'acqua, come buoni laterizi, ardesia, eternit e simili.

Art. 89

Le pareti delle cisterne e dei loro condotti di alimentazione dovranno essere fatti di materiale assolutamente impermeabile. La prima acqua piovana deve essere esclusa dalla cisterna, con meccanismo automatico; le cisterne devono essere frequentemente spurgate e disinfettate in modo adeguato. Devono essere interrare per mantenere l'acqua fresca d'estate ed evitare il congelamento d'inverno. Avere forma preferibilmente cilindrica con fondo emisferico ed essere completamente coperte e munite di sfioratore (difeso con reticella metallica) per eliminare il troppo pieno. L'attingimento deve avvenire con pompa.

Art. 90

I pubblici abbeveratoi per animali saranno costruiti a diversi scompartimenti e di materiale facile a ripulirsi per evitare l'abbeveramento degli animali stessi in vasca comune.

L'acqua di rifiuto degli abbeveratoi per animali non potrà servire per i lavatoi e per altro uso domestico.

Art. 91

Ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1971, n. 125, ai fini della protezione delle acque superficiali e sotterranee dagli inquinamenti derivanti dall'uso dei detersivi, i detersivi sintetici contenuti nei prodotti destinati al lavaggio e pulizia ed i detersivi sintetici come tali, debbono essere biodegradabili in misura di almeno l'80 per cento. La osservanza del disposto del comma precedente non dovrà avere come effetto l'uso di detersivi che, nelle condizioni normali d'impiego, possano arrecare danno alla salute dell'uomo e degli animali.

CAPO VII

IGIENE DEL LAVORO

Art. 92

Per le disposizioni igieniche relative all'igiene del lavoro si fa richiamo al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 ed alle altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 93

Per le norme di ammissione delle donne e dei fanciulli negli stabilimenti, per i lavori faticosi, pericolosi e insalubri, per trasporto e sollevamento di pesi, per il lavoro notturno, ecc. si osservano le disposizioni vigenti.

Art. 94

Le operaie impiegate in istato di gravidanza hanno diritto di assentarsi dal lavoro in base alle norme vigenti.

Art. 95

Chiunque intenda attivare nel Comune una qualsiasi industria o manifattura e comunque qualsiasi opificio grande o piccolo a tipo industriale o artigianale e comunque per qualsiasi attività ove si compie lavoro, dovrà darne avviso 15 giorni prima all'Autorità comunale la quale, sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario, rilascerà il permesso scritto in cui verranno richiamate le speciali cautele da osservarsi nel caso si tratti di manifatture od industrie contemplate nell'art. 216 del Testo unico 27 luglio 1934, n. 1265.

CAPO VIII

NORME COMUNI AI CAPITOLI PRECEDENTI

Art. 96

Per quanto non è previsto nel presente titolo si applicano, oltre le disposizioni del T.U. delle leggi sanitarie, anche:

a) per gli alberghi le disposizioni di cui al R.D. 24 maggio 1925, n. 1102 circa l'attuazione di migliorie igieniche e sanitarie degli alberghi; per la lotta contro le mosche gli artt. 150 e seguenti del presente regolamento;

b) per le scuole, il R.D. 9 ottobre 1921 n. 1981 per la difesa contro le malattie infettive nelle scuole, nonchè le norme contenute nel D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264;

c) per l'igiene del lavoro valgono le disposizioni vigenti in materia;

d) per la classificazione delle manifatture e fabbriche il D.M. 12 febbraio 1971 (G. U. 12 marzo 1971, n. 64), che approva l'elenco delle industrie insalubri (vedi allegato A al presente regolamento e allegato B norme applicative ed esplicative); e) R.D. 3.2.1901, n. 45.

e) nonchè le altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 97

Chi intende costruire, ampliare od adattare un edificio od un locale per adibirlo a lavorazioni industriali cui debbono presumibilmente essere addetti più di tre operai, è tenuto a darne notizia all'Ispettorato del lavoro, mediante lettera raccomandata od in altro modo equipollente. La notifica deve contenere una descrizione dell'oggetto delle lavorazioni, delle principali modalità delle stesse e delle caratteristiche dei locali e degli impianti, corredata da disegni di massima, in quanto occorrano. Salve restando le norme contenute nell'art. 48 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, l'installazione di impianti industriali e artigiani che comportino emissione all'esterno sotto forma di vapori, gas e altre esalazioni, scolo di acque, rifiuti solidi o liquidi deve essere preventivamente denunciata all'Autorità comunale che, sentito l'Ufficiale Sanitario, prescriverà le norme necessarie per prevenire o impedire eventuali danni e pericoli alla salute pubblica.

Nel caso di inadempimento il Sindaco, sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario, può provvedere d'ufficio nei modi e termini stabiliti dalla legge.

Art. 98

Nei centri abitati, che determinerà il Consiglio Comunale, è vietata la fabbricazione ed anche la manipolazione di concimi chimici che possono essere dannosi o molesti alla salute pubblica; ne è solo permesso il deposito in sacchi. La fabbricazione dei concimi deve essere fatta nelle campagne distante da ogni agglomerato di case.

Art. 99

Nei locali dove esistono filande non è permesso spandere materiali putrescibili o fare ammassi di crisalidi. I bigatti, gli scarti industriali delle filande, gli scoli provenienti dalle stesse, dovranno essere trasportati di notte ed in luoghi lontani da agglomerati di case.

Nei posti dove avviene tale lavorazione occorre assicurare la depurazione con mezzi adeguati onde non vengano emanate esalazioni che possano essere moleste o dannose agli abitanti.

Art. 100

Non sono permessi depositi di straccivendoli, ossa, corna e simili nell'abitato urbano.

I depositi di ossa e corna devono essere isolati e distanti dall'abitato non meno di 500 metri.

Art. 101

L'immissione di acque di rifiuti industriali nella rete di fognatura è subordinata all'autorizzazione del Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario.

rio, previo accertamento dell'innocuità di tali acque nei confronti dei manufatti e dei processi biologici di depurazione dei liquami da farsi a spese dell'interessato, tenuto conto dei valori massimi ammissibili indicati dall'Ufficio del Medico Provinciale.

Art. 102

E' vietato immettere nell'atmosfera fumi non completamente combustibili o polveri di qualsiasi genere, ed è prescritta, all'occorrenza, la adozione di idonei depuratori. ^{e)}

I forni di combustione devono essere adeguati alla natura dei combustibili. La combustione per riscaldamento, per usi industriali o usi domestici deve avvenire con metodi razionali riguardanti il locale dove è installata la caldaia, il tipo di caldaia, il camino, la quantità del combustibile e la conduzione dell'esercizio. ⁽¹⁾

^{e)} si devono rispettare i limiti di emissione indicati nei regolamenti di applicazione della legge 13 luglio 1966, n. 315.

Art. 102 bis

I valori ammissibili quali limiti di accettabilità di effluenti di industrie e di attività artigianali, per il loro sversamento diretto o indiretto in acque superficiali, sono quelli indicati nella tabella allegata alla circolare n.2579/32/2 in data 30.7.1973 dell'Ufficio del Medico Provinciale per le acque superficiali.

(1) Per i Comuni con oltre 70.000 abitanti o con popolazione inferiore, ma con caratteristiche industriali, o urbanistiche, o geografiche o meteorologiche particolarmente sfavorevoli nei riguardi dell'inquinamento atmosferico, vedasi la legge 13 luglio 1966, n. 615, nonché i seguenti regolamenti di esecuzione della predetta legge:

- a) D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391, limitatamente al settore degli impianti termici;
- b) D.P.R. 15 aprile 1971, n. 322, limitatamente al settore delle industrie;
- c) D.P.R. 22 febbraio 1971, n. 323, limitatamente ai veicoli con motore diesel.

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 103

Sono soggetti a vigilanza per la tutela della pubblica salute, la produzione ed il commercio delle sostanze destinate all'alimentazione, a norma di quanto disposto con la Legge 30 aprile 1962, n. 283, con le modificazioni ed integrazioni contenute nella Legge 26 febbraio 1963, n. 441.

A tale scopo, l'Ufficiale Sanitario od i Vigili a ciò delegati, potranno compiere visite od ispezioni in qualunque tempo e luogo e disporre il prelievo di campioni che saranno inviati per gli esami e le analisi, al Laboratorio provinciale di Igiene e Profilassi.

Art. 104

L'eventuale prelevamento di campioni verrà fatto tenendo conto delle disposizioni contemplate dal R.D. 15 ottobre 1925, n. 2033, dal Regolamento 1° luglio 1926, n. 1361, dal T.U. Leggi Sanitarie, dalla Legge 30 aprile 1962, n. 283, dalla Legge 26 febbraio 1963, n. 441, dal Regolamento per la esecuzione della legge 4 luglio 1967, n. 580 o da altre Leggi o regolamenti.

Il numero dei campioni, da prelevarsi secondo le modalità tecniche, sarà limitato a tre qualora non venga diversamente previsto dalle citate disposizioni, ed il quantitativo di prodotto prelevato dovrà essere sufficiente all'esecuzione delle analisi.

Art. 105

L'Ufficiale Sanitario, quando accerti la nocività di sostanze di qualsiasi natura destinate all'alimentazione, ne ordina il sequestro cautelativo a meno che non ritenga di consentirne l'utilizzazione per scopi diversi dall'alimentazione umana, previo specifico e circostanziato verbale.

Art. 106

L'esercizio di stabilimenti, laboratori di produzione, preparazione e confezionamento, nonché di depositi all'ingrosso di sostanze alimentari, è subordinato ad autorizzazione sanitaria. Il rilascio di tale autorizzazione è condizionato all'accertamento dei requisiti igienico-sanitari, sia di impianto, che funzionali, previsti dalle leggi e dai regolamenti.